



COMUNE DI LEVONE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE PER LA RATA DI ACCONTÒ TARI E SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventuno**, del mese di **maggio**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENT E.
GAGNOR MASSIMILIANO	Sì
MOULIME HAJAR	Sì
MONDIN ROBERTO	Sì
ALLICE LAURA MARIA	Sì
ROMAGNOLO ELOISE JESSICA	Giust.
CAMERLO CHIARA	Sì
GIACOLETTO MAURIZIO	Giust.
SCARFIDI ROSSANO	Giust.
CONTENTI EMILIA GIUSEPPINA	Giust.
DESTEFANIS MARIA	Sì
SALVA' GAGLIOLO ANDREA	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GAGNOR MASSIMILIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione consiliare n. 25 del 30.07.2014 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Imposta Unica Comunale" (IUC);
- con deliberazione consiliare n. 24 del 21.5.2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della Tari;
- la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che:

- l'art. 15-bis del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019 stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- il comma 651, dell'art.1, della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-

finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;

- il comma 654, dell'art.1, della L.147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il comma 704, dell'art.1, della L.147/2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011 (istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) pertanto in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di trovare applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";

CONSIDERATO che ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;

ATTESO che la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario:

Il soggetto gestore predispose il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;

tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;

ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

PRESO atto, per quanto sopra, che:

Come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;

È stato previsto, in sede di conversione del D.L 124 del 26 ottobre 2019 (c.d Decreto Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l'anno 2020, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI sarà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile;

PRESO ATTO dell'incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del PEF per l'esercizio 2020 e della predisposizione delle relative tariffe;

ATTESO che non essendo ancora disponibile il Pef per l'esercizio 2020 in conformità con le nuove disposizione ARERA, l'amministrazione comunale intende approvare in via provvisoria la tariffa della T.A.R.I. confermando le tariffe dell'esercizio 2019 in applicazione del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006;

RILEVATO che successivamente alla predisposizione del PEF definitivo dell'anno 2020 da parte del soggetto gestore e all'approvazione da parte dell'Autorità, l'amministrazione comunale dovrà rivedere l'impianto tariffario 2020. D'altra parte, anche le nuove regole di efficacia delle delibere del decreto crescita 34/2019 non permetterebbero di applicare le nuove tariffe prima di dicembre 2020;

VISTA la legge 2018, n. 145 (legge di stabilità 2020);

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

DATO ATTO di stabilire che la TARI 2020 venga riscossa in n. 3 rate con scadenza:

- 1° rata 31 luglio 2020 in acconto con tariffe 2019 (acconto del 45% dell'importo del piano finanziario 2019);

- 2° rata 31 ottobre 2020 in acconto con tariffe 2019 (acconto del 45% dell'importo del piano finanziario 2019);

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata, fatto salvo eventuale conguaglio;

- 3° rata a saldo con tariffe definitive 2020 in seguito all'approvazione del piano tariffario per utenze domestiche e non domestiche anno 2020;

RILEVATA la possibilità di rateizzazione su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, come previsto dal Regolamento per le rateizzazioni dei debiti tributari e di altra natura approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 28.03.2018;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere all'invio da parte del Comune ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile dell'area Amministrativo-economico-finanziaria ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

CON VOTI favorevoli n.7, espressi in forma palese per alzata di mano, dai n.7 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Sindaco Presidente

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) DI CONFERMARE in via provvisoria il piano tariffario per utenze domestiche e non domestiche approvate con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 09.03.2019 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) DI DARE atto che la TARI 2020 verrà riscossa di stabilire che la TARI 2020 venga riscossa in n. 3 rate con scadenza:
 - 1° rata 31 luglio 2020 in acconto con tariffe 2019 (acconto del 45% dell'importo del piano finanziario 2019);
 - 2° rata 31 ottobre 2020 in acconto con tariffe 2019 (acconto del 45% dell'importo del piano finanziario 2019);fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata, fatto salvo eventuale conguaglio;
 - 3° rata a saldo con tariffe definitive 2020 in seguito all'approvazione del piano tariffario per utenze domestiche e non domestiche anno 2020;con la possibilità di rateizzazione su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2007;
- 4) dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 Legge 147/2013 che il Comune deve trasferire alla Città Metropolitana di Torino;

- 5) di dare atto che la quota a carico degli utenti relativa all'anno 2019 era pari ad € 69.405,00 e che si presume la stessa cifra per il corrente anno demandando al Responsabile dell'Area Amministrativo-economico finanziaria l'iscrizione del relativo accertamento in bilancio;
- 6) DI STABILIRE che il versamento delle predette rate della TARI avvenga tramite modello F24, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, il cui importo è determinato avendo a riferimento le indicazioni di cui alle premesse del presente atto e contenente i modelli di versamento precompilati;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
- 8) DI DARE atto che il responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs. 33/2013;

Inoltre, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. vo 18/08/2000 n.267.

LETTO , CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to GAGNOR MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO

VISTO: l'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. PARERE CONTABILE FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to GAGNOR MASSIMILIANO
--	---

VISTO: l'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. PARERE TECNICO FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to GAGNOR MASSIMILIANO
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata il giorno 27-mag-2020 all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Levone, lì 27-mag-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-mag-2020

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Levone, lì 27-mag-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. CLAUDIO RICCARDO GIACHINO